

BOZZE DI STAMPA
27 aprile 2010
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
(601, 711, 1171, 1198-A)**

EMENDAMENTI

Art. 13.

13.204 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
